

LAVORO E PREVIDENZA

Considerazioni sulla bozza di decreto sul servizio civile universale

di **Guido Martinelli, Paolo Rendina**

Quello sul **servizio civile universale** è il primo (e speriamo che non rimanga l'unico) dei decreti figli della Legge 106/2016 (delega al Governo per la *ristrutturazione del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*), che sta per essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri avendo già ottenuto, sul testo presentato, il prescritto parere delle commissioni parlamentari competenti.

Il decreto, recante "*istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della L. 106/2016*" è finalizzato a disciplinare il nuovo **servizio civile** che, da nazionale, assume le caratteristiche di universale.

Lo schema riporta, nel suo articolato, **i principi ispiratori della riforma** accogliendo anche la raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una **garanzia** per i giovani (2013/C 120/01) al fine di contrastare la piaga della disoccupazione giovanile con i Paesi aderenti.

L'universalità del servizio civile mira, in sostanza, ad andare oltre l'obiezione di coscienza ed il servizio civile nazionale, tendendo, sempre più, ad includere quella che veniva già definita dal Consiglio Europeo "**forza lavoro attiva, innovativa e qualificata**" per la **difesa non armata** e non violenta della Patria, l'**educazione pacifica** dei popoli, nonché la promozione dei **valori** fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli **articoli 2 e 4**, secondo comma, della Costituzione (articolo 1 schema D.Lgs. in esame).

In dettaglio **verranno strutturati piani triennali ed annuali di intervento** nei seguenti settori:

- assistenza;
- protezione civile;
- patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;
- patrimonio storico, artistico e culturale;
- educazione e **promozione culturale e dello sport**;
- agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
- promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani;
- cooperazione allo sviluppo;
- promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'

Secondo la programmazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in concerto con le Autonomie e le Regioni, **potranno accedere al SCU i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età e sino al 28° e che ne facciano richiesta su base volontaria**, acquisendo così il titolo di "**Operatori volontari del servizio civile universale**" i cui ruoli e compiti, come meglio definiti all'articolo 9, dovranno di volta in volta essere meglio specificati nell'apposito contratto che andrà sottoscritto con l'Ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare il **contratto** dovrà prevedere non solo la data di inizio dell'attività, ma anche le norme di comportamento (e relative sanzioni disciplinari) nonché il **trattamento economico** riservato al giovane.

È bene però precisare, come ampiamente e più volte ribadito nell'articolato, che **il rapporto fra operatore ed ente non potrà in alcun caso qualificarsi come contratto**

subordinato, prevedendo comunque un periodo minimo di formazione generale e specifica (complessivamente pari ad 80 ore) e **l'erogazione di un assegno** secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, previa verifica dell'effettività del servizio svolto.

Particolarmente rilevante, rispetto al passato, è la **possibilità partecipare al servizio civile con mesi di permanenza all'estero**, facoltà questa, che per il noto principio di collaborazione e non discriminazione, viene concessa anche ai giovani non cittadini che siano in possesso di valido titolo di soggiorno in Italia.

Ulteriori importanti profili di novità sono infine rappresentati dalle indicazioni forniteci dall'articolo 18 (*Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro*), secondo cui **alla partecipazione al SCU – terminato con esito positivo – conseguirà l'ottenimento di crediti formativi universitari** per l'ottenimento del titolo di studio e una valutazione nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.

Un'opportunità, quindi, non solo per i giovani, ma anche per gli **enti erogatori del programma** che, a norma dell'articolo 11 dello schema, potranno essere sia **pubblici che privati**.

Questi ultimi però dovranno, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, avere i **requisiti** di cui all'**articolo 3 L. 64/2001**, recante l'"*Istituzione del servizio civile nazionale*" (Guri n. 68 del 22 marzo 2001), ossia:

- assenza di scopo di lucro;
- capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
- svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Le attività saranno tutte sottoposte a vaglio e controllo del Consiglio di Presidenza anche delegando agli Enti territoriali le opportune **azioni di verifica** e contestazione laddove si dovessero riscontrare violazioni sulle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale.

ENTI NON COMMERCIALI

I soggetti in 398 non devono comunicare i dati delle fatture d'acquisto

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Con la **circolare 1/E/2017** l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune **precisazioni** in relazione all'adempimento posto dall'**articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015** (**trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture**) e conseguentemente dall'**articolo 21 del D.L. 78/2010** (nuovo "spesometro") così come modificato dall'articolo 4 del D.L. 193/2016.

Nello specifico la circolare ha chiarito che i soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/1991, se decidono di avvalersi dell'opzione di cui al **comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015**, devono trasmettere i dati delle **fatture emesse** mentre ***"non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione"***.

La circolare evidenzia poi che i chiarimenti forniti in relazione alle trasmissioni opzionali valgono anche per **assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture** stabilito dall'**articolo 21 del D.L. 78/2010**.

Si conferma quindi l'interpretazione, basata sul **tenore letterale** della disposizione, in base alla quale i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 **dovranno indicare nel nuovo spesometro esclusivamente le operazioni attive**. Il "nuovo" **articolo 21 del D.L. 78/2010** dispone infatti l'obbligo di comunicazione, ***"in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ... [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate"***.

Questa formulazione risulta **diversa** da quella vigente fino a tutto il 2016, che non faceva alcun cenno alla necessità che le fatture di acquisto, oltre che ricevute fossero anche registrate.

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia la differenza rispetto alla precedente formulazione sembra essere di sostanza e, come detto, l'indicazione fornita vale per **entrambi gli adempimenti**, quello obbligatorio e quello opzionale.

In relazione a quest'ultimo, si fa presente che mentre la norma prevede di trasmettere i ***"dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni"***, senza ulteriori precisazioni in merito all'obbligo di registrazione, il provvedimento 28 ottobre 2016, attuativo della disposizione contenuta nel **comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 127/2015**, all'articolo 1 ha invece **circoscritto il perimetro** della comunicazione dei dati alle ***"fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo ... [25 del D.P.R. 633/1972] ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni"***.

Quindi è dal **provvedimento attuativo** che discende la limitazione della trasmissione alle sole fatture attive "registrate": da qui l'interpretazione dell'Agenzia che, si è detto, rimane valida anche per lo spesometro obbligatorio.

Per i soggetti in 398, quindi, entrambi gli adempimenti risultano **semplificati** e **limitati** alla comunicazione dei dati delle fatture. Chi applica il regime forfettario deve però **valutare**

attentamente se attenersi all'adempimento obbligatorio dello spesometro periodico o sostituirlo con la procedura di comunicazione attivabile dietro opzione.

Per rendere quest'ultima tipologia di trasmissione dei dati più attrattiva l'**articolo 3 del D.L. 127/2015** prevede una serie di **incentivi**. Tra questi è disposta la riduzione di **due anni** del termine di **decadenza degli accertamenti** a condizione che sia garantita la **tracciabilità** dei pagamenti ricevuti ed effettuati in conformità a quanto disposto con **D.M. 4 agosto 2016**.

Per i soggetti in 398 – e segnatamente per le **associazioni** e le **società sportive dilettantistiche** – quello della **tracciabilità** non dovrebbe essere un grosso ostacolo dal momento che, già dal 2000, esiste per questi soggetti una disposizione (**articolo 25, comma 5, L. 133/1999**) che impone l'obbligo di non effettuare in contanti le movimentazioni monetarie al di sopra di una determinata soglia ma di avvalersi di sistemi di transazione qualificati. Per i soggetti più strutturati si tratterebbe semplicemente di eliminare quasi del tutto i pagamenti in **contanti**; attualmente è prevista solo la possibilità di effettuare movimentazioni fino a 1.000,00 euro.

La valutazione di convenienza deve essere effettuata in tempi ragionevolmente brevi. È infatti previsto che per il 2017 l'**opzione** per la trasmissione telematica dei dati delle fatture possa essere esercitata **entro il prossimo 31 marzo**. La scadenza quest'anno è posticipata proprio per consentire un'attenta valutazione dell'opportunità del nuovo adempimento: a regime infatti l'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della trasmissione dei dati. L'opzione **ha effetto per l'anno solare** in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i **quattro anni** solari successivi ad esso; se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Una volta esercitata l'opzione, i dati relativi alle fatture devono essere trasmessi entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. È prevista la possibilità di **correggere** i dati trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza.

ENTI NON COMMERCIALI

I nuovi obblighi contabili 2017 per gli enti non commerciali

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

In conseguenza delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 sono rilevanti le **novità** che interessano la **contabilità degli enti non commerciali ammessi al regime semplificato**.

Sicuramente significativo è l'**aumento** di cui al **comma 50, articolo 1 L. 232/2016** a 400.000 euro (rispetto ai precedenti 250.000) del **limite di ricavi** previsto per l'accesso al particolare **regime forfettario della L. 398/1991**.

È piuttosto probabile che, a seguito di questo innalzamento (che fa coincidere il limite di ricavi con quello previsto dall'**articolo 18 del D.P.R. 600/1973** per l'accesso alla **contabilità semplificata** in caso di attività aventi ad oggetto la prestazioni di servizi) la stragrande maggioranza degli "aventi diritto" opti da quest'anno per il **regime forfettario**.

È indubbia, infatti, la **convenienza** di questo regime, sia per quanto riguarda il **risparmio di imposta** (Ires, Irap e Iva sono calcolate a *forfait* sui ricavi) sia per quanto riguarda l'**alleggerimento degli oneri contabili** (è previsto solo l'obbligo di effettuare un'unica indicazione cumulativa mensile per le operazioni effettuate sul registro conforme a quello approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato).

Non tutti gli **enti non commerciali** che nell'ambito dell'attività d'impresa non superano il limite previsto per la contabilità semplificata possono tuttavia esercitare l'opzione per l'applicazione della L. 398/1991 che, lo ricordiamo, è riservata agli **enti "di tipo associativo"**.

Chi **non ha la forma giuridica di associazione** (es. fondazioni, comitati, enti religiosi non associativi ecc.) deve necessariamente fare riferimento, per le attività rilevanti ai fini fiscali, esclusivamente alle **regole ordinarie** previste per la contabilità degli enti non commerciali e, segnatamente, all'**articolo 20 del D.P.R. 600/1973** che, a sua volta, rinvia all'**articolo 18** dello stesso decreto con riferimento alla descrizione delle regole contabili per le "**imprese in contabilità semplificata**".

Di conseguenza anche gli enti non commerciali che, per gestire l'attività commerciale, adottano il regime di contabilità semplificata, a decorrere dal 2017 sono **soggetti alle nuove regole** disposte dall'**articolo 1, comma 22, della L. 232/2016** (che ha modificato il citato **articolo 18, D.P.R. 600/1973**).

A partire da quest'anno, quindi, anche gli enti non commerciali, per gestire l'attività d'impresa in contabilità semplificata devono **obbligatoriamente seguire il criterio di cassa**, non essendo più possibile effettuare le registrazioni per competenza. Tralasciando le considerazioni operative legate al passaggio dal vecchio al nuovo regime, che riguardano la generalità dei soggetti in contabilità semplificata, ci occupiamo in questa sede dei problemi specifici che interessano gli enti non commerciali in forza delle particolari disposizioni normative che li riguardano.

Si fa riferimento, in particolare, agli articoli del Tuir modificati dal D.Lgs. 460/1997 che hanno imposto di effettuare una **netta separazione tra attività commerciale e attività**

istituzionale degli enti non commerciali, prevenendo l'obbligo di ripartire i costi promiscui secondo un preciso rapporto, previsto per legge.

La presenza di **due ambiti contabili diversi** presuppone necessariamente che i **principi di contabilizzazione** siano **gli stessi** pena **l'impossibilità di predisporre il bilancio complessivo** che illustri sia l'attività istituzionale che quella commerciale dell'ente.

E che dire della percentuale di **scorporo dei costi promiscui** calcolata, secondo il disposto del **comma 4, articolo 144 Tuir**, ovvero in base al rapporto tra ricavi commerciali e ricavi complessivi (commerciali + istituzionali)?

Va da sé che gli elementi che compongono il rapporto devono necessariamente essere **commensurabili** se no si corre il rischio che l'indicatore non dia un'informazione corretta. È inoltre necessario verificare la **prevalenza**, anche quantitativa, **dell'attività istituzionale rispetto a quella commerciale** per il rispetto del vincolo imposto dall'**articolo 149 del Tuir**: anche sotto questo profilo, per consentire un'applicazione corretta del principio sotteso alla norma citata, le regole di registrazione devono essere le stesse per entrambi i regimi.

Per tutti questi motivi è quindi evidente che, impone dal 2017 il regime di cassa per l'attività commerciale, porta necessariamente la conseguenza che **anche l'attività istituzionale debba essere gestita con criteri analoghi a quelli previsti per la gestione d'impresa**.

Quindi delle due l'una: o l'ente adottava già in passato il regime di cassa anche per le registrazioni relative all'attività istituzionale (ipotesi verosimile nelle realtà di minori dimensioni e poco strutturate dal punto di vista amministrativo) oppure, nei casi in cui sia stato in precedenza seguito il regime di **competenza** sia per l'attività commerciale che per quella istituzionale, non resterà che esercitare l'opzione prevista dal **comma 8 dell'articolo 18** che consente l'applicazione per il **regime ordinario**.

Non si ritiene infatti, in questo caso, che l'opzione per il criterio della "**registrazione**" di cui al **comma 4 dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973** possa dirsi risolutiva in questa fattispecie (rimane infatti il problema di comparabilità con la gestione istituzionale).

Un ultimo aspetto da considerare è il **coordinamento** delle nuove regole con il disposto dell'**articolo 145 del Tuir** che consente agli enti ammessi alla contabilità semplificate, di determinare il reddito applicando ai ricavi determinati **coefficienti**.

A questo proposito dovrà essere chiarito se anche per la determinazione del reddito imponibile Ires applicando i coefficienti forfettari si dovrà tenere conto, a partire da quest'anno, del **nuovo regime di cassa**.

ENTI NON COMMERCIALI

Discipline legittimanti l'iscrizione del Registro Nazionale delle ASD

di **Guido Martinelli, Carmen Musuraca**

A seguito di numerose richieste pervenute in tale direzione, il Coni con una delibera del **Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 febbraio 2017**, è tornato sull'elenco delle discipline sportive legittimanti l'iscrizione nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, **rivedendo la lista delle discipline considerate ammissibili e confermando la validità per l'intero anno sportivo 2017 dell'iscrizione anche per quelle realtà sportive che praticano discipline non comprese nell'elenco.**

La necessità di intervenire nuovamente su quanto in precedenza previsto nella oramai nota **delibera n. 1566** del 20 dicembre 2016 (con la quale era stato approvato l'elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione nel Registro fissando al 1 marzo 2017 il termine ultimo "per le attività di bonifica" e, quindi di cancellazione delle "iscrizioni non supportate dallo svolgimento della disciplina sportiva in elenco") nasceva dalle **segnalazioni** inviate al competente ufficio del CONI **da parte di FSN, DSA e dal coordinamento degli EPS**, di numerose **inesattezze o omissioni** in merito all'elenco approvato oltre che dalla manifestata **esigenza di dilatare i tempi per gli adeguamenti statutari, laddove necessari, da parte degli enti già iscritti e conformare i sistemi informatici di trasmissione dei dati da parte degli enti affilianti.**

Su proposta della Giunta Nazionale, dunque, la delibera del Consiglio in esame interviene apportando **due importanti innovazioni** rispetto a quanto precedentemente stabilito e confermando **mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per un'efficace attuazione:**

- viene innanzitutto disposto "**che le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili**";
- viene operata una revisione dell'elenco con integrale sostituzione del precedente, con una conseguente **riduzione da 396 a 384 delle discipline ammissibili.**

In merito alla "nuova" scadenza fissata per la validità delle iscrizioni già in essere, la medesima delibera chiarisce che "**per l'individuazione dell'anno sportivo 2017 farà fede la data "scadenza affiliazione" inserita nel Registro dall'organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2/1/2017 al 1/1/2018**".

Questa nuova determinazione, da accogliere con assoluto favore, consente, infatti, non solo **maggiori margini di regolarizzazione per quelle realtà che si trovassero nella necessità di provvedere all'adeguamento dei propri statuti**, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, dovendo prevedere espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata, ma **tiene altresì conto della naturale scadenza di validità del riconoscimento attualmente in essere per i soggetti già iscritti**, evitando così probabili contestazioni che sarebbero sorte in caso di cancellazione dal Registro di realtà in possesso di Certificato di Iscrizione 2017 che fissava espressamente per tutta la stagione sportiva il termine di validità del riconoscimento legittimante *ab origine* conseguito.

La delibera, però, specifica espressamente che trattasi di **convalida di efficacia per le iscrizioni già in essere**. Per le associazioni e società sportive di nuova costituzione,

pertanto, **l'iscrizione sarà già da ora concessa solo per le discipline di cui al citato elenco** e a fronte di statuti e atti costitutivi che ne diano puntuale indicazione nella disciplina dell'oggetto sociale.

Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all'elenco, pur essendo diminuito il numero delle discipline sportive inserite, in realtà si è trattato prevalentemente di **un'attività di accorpamento rispetto alla precedente versione, registrandosi, inoltre, qualche aggiunta correttiva** in accoglimento alle segnalazioni pervenute (ad esempio nel calcio sono state inserite le discipline del calcio a 7 e a 8 e del *beach soccer*; nel motociclismo il mototurismo e le moto d'epoca mentre nella pesca sportiva sono state accorpate tutte le varie tipologie di pesca nella disciplina "pesca di superficie").

Come le premesse della delibera lasciano chiaramente ad intendere, però, anche il secondo intervento del Coni sull'elenco **non ha soddisfatto tutte le aspettative** nascenti, principalmente, dal mondo degli **enti di promozione sportiva**, le cui richieste sono state in parte disattese in quanto non conformi ai dichiarati principi ispiratori della lista.

Ciò lascia presagire che, probabilmente, ci troveremo a commentare ulteriori interventi simili a quello oggetto del presente contributo, soprattutto in ragione della **acclarata impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche riservate allo sport dilettantistico per le discipline non inserite in elenco** e per **quei soggetti che non dovessero riuscire a mantenere /o ottenere l'iscrizione** nel Registro Nazionale del CONI in ragione delle attività praticate in quanto escluse dalla lista.